## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di RONCO all'ADIGE



 $\label{eq:Viale Vittorio Veneto, 19-37055 Ronco all'Adige (VR) Tel. 0456615376 - Fax. 0456616140 \\ Sito: \underline{www.ic-ronco.edu.it} - Cod. meccanografico: VRIC816001 - Cod. Fisc. 80020280238 \\ \\$ 

e-mail: vric816001@istruzione.it Pec: vric816001@pec.istruzione.it





Circolare n°6

Ronco all'Adige, 30 Agosto 2021

Alla cortese attenzione
Personale Docente
Personale ATA
dell'Istituto

## OGGETTO: Disposizioni sul Green Pass.

- Viste le disposizioni normative di seguito indicate: Decreto-Legge del 06 Agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", ha modificato il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 Giugno 2021, n. 87, integrando dopo l'Art. 9-bis il seguente Art. 9-Ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario);
- per opportuna conoscenza;
- a garanzia di un sereno avvio del nuovo anno scolastico si mettono a disposizione le sequenti indicazioni:
- 1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
- 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
- **3.** I Dirigenti Scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.
- **4.** La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. (sanzione pecuniaria).

## La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- a. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- b. aver completato il ciclo vaccinale;
- c. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti (validità 48 ore);
- d. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

## La durata varierà in base al requisito:

- 270 giorni dall'avvenuta vaccinazione (monodose) o dalla seconda dose (in questo caso il conto dei giorni partirà appunto dalla seconda dose, mentre la finestra temporale che avrà inizio dopo il 15esimo giorno dalla prima dose fino alla seconda sarà da considerarsi "temporanea" e non dovrà essere presa in considerazione nel conteggio dei 270 giorni).
- In caso di tampone negativo la validità sarà di 48h dall'ora del test.
- In caso di guarigione dall'infezione da meno di 6 mesi, il "Green pass" sarà valido 180 giorni.

In questo sito: <a href="https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html#tramiteAuthcode">https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html#tramiteAuthcode</a>
<a href="https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html">https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html</a>
<a href="https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html">https://www.dgc.gov.it/web/

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021, allegata. In essa è disciplinata la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività educative e scolastiche". La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie (medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale) in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

Vedasi la pagina MIUR al seguente link: <a href="https://www.dgc.gov.it/web/fag.html">https://www.dgc.gov.it/web/fag.html</a>.

La Dirigenza organizzerà e comunicherà, con successiva circolare, anche in funzione dei chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione tuttora in corso di definizione, un piano per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 nell'Istituto.

